



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

R.G. N. 1344/2021

Tribunale Ordinario di
Bergamo Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo

Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa
promossada

.....

con gli Avv.ti Maurizio Riommi, Daniele Verduchi e Andrea Pesenti ed elettivamente
domiciliata in Bergamo, via Cucchi n. 5

RICORRENTE

contro

Ministero dell’Istruzione, Dell’Università e della Ricerca (MIUR),

con la funzionaria dott.ssa Giuseppina Tambone ed elettivamente domiciliata in Bergamo,
via Pradello n. 12

RESISTENTE

OGGETTO: ricostruzione carriera

Nelle note per l’udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO

Con ricorso depositato in data 27.9.2021 ritualmente notificato, la sig.ra....., docente
immessa in ruolo il 01.09.2001, agiva in giudizio nei confronti del MIUR al fine
dell’accertamento dell’illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio pre-
ruolo e di ruolo prestato dalla parte ricorrente quale docente della scuola primaria e
secondaria di primo grado per complessivi anni 12 con collocazione nel gradone stipendiale
corretto e condanna al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla

parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata per intero l'anzianità diservizio maturata pari alla data del 31.08.2021 alla complessiva somma di €. 8.241,50 oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.09.2021.

Il MIUR si costituiva tempestivamente contestando la fondatezza della domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze e decennale della domanda di accertamento, nonché osservando che la ricorrente ha avuto computati ad anno intero anche gli anni scolastici nei quali ha prestato solo un periodo di lavoro limitato e osservando che ha fruito di un periodo di congedo nonché invocando, in diritto, la nota sentenza della CGUE Motter.

Nello note conclusive per l'udienza di discussione, la parte ricorrente - alla luce delle eccezioni in fatto della parte convenuta in punto di corretto computo dell'anzianità considerato il congedo ed evidenziando che l'errore è dovuto alla documentazione proveniente dal MIUR stesso - ha ridotto la domanda rassegnando le seguenti conclusioni:

“- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo e di ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante di scuola primaria pubblica e di scuola secondaria di I grado per complessivi anni 11 e mesi 2, o in ogni caso per il periodo maggiore o minore che risulterà di giustizia, e per l'effetto

- accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Luigi Einaudi” di Dalmine 91 del 26.06.2012 con il quale ha provveduto alla ricostruzione della carriera della ricorrente e, previa disapplicazione dello stesso,

- condannare il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale del servizio pre-ruolo e nei precedenti ruoli prestato dalla ricorrente pari a complessivi anni 11 e mesi 2 o per il diverso periodo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia e, per l'effetto

- condannare il Ministero dell'Istruzione alla collocazione della parte ricorrente, a decorrere dal 01.07.2017, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma in ogni caso anteriore a quella del 01.03.2019 applicata dal Ministero, nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra 21 e 27 anni di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con un'anzianità di anni 21 (non considerando l'anno 2013 per il blocco stipendiale), nonché alla collocazione nel successivo gradone stipendiale da 28 a 34 anni di servizio già a decorrere dalla data del

01.07.2024, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma in ogni caso anteriore a quella del 01.03.2026 indicata dal Ministero, ovvero con una anzianità diversa ritenuta di giustizia e, per l'effetto

- -condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata per intero l'anzianità di servizio maturata sia nel periodo pre-ruolo che nei precedenti ruoli di insegnante di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado al momento del suo passaggio alla scuola secondaria di II grado, pari alla data del 31.08.2021 alla complessiva somma di €.5.460,13 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 01.09.2021, con la maggiorazione degli interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.”.

Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note e repliche depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata in forza della normativa eccezionale ed emergenziale di cui all'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, nonché di cui all'art. 23 del

D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e successiva proroga disposta dall'art. 16 c. 1 del D.L. 30.12.2021 n. 228.

DIRITTO

In primo luogo, occorre precisare che la domanda oggetto del presente giudizio non è di accertamento di una discriminazione nella ricostruzione di carriera del lavoratore a termine inseguito alla mancata applicazione dei criteri previsti dalla Cass. n. 31149 del 2019 e della sentenza CGUE Motter (pur avendo il ricorrente dedicato ampia parte del proprio ricorso ad illustrate tale disciplina), ma il riconoscimento per intero del servizio prestato nelle scuole di grado inferiore al momento della ricostruzione di carriera avvenuta nel 2012 (decr. n. 91 del 26.6.12).

Infatti la ricorrente accetta la ricostruzione della carriera operata con il decreto n. 269 del 14.5.2003 pari a 6 anni di servizio ai fini giuridici ed economici e uno a fini solo economici recuperato al 16° anno, quindi ad oggi 7 anni (essendo compiuto il sedicesimo anno) e chiede il riconoscimento di 4 anni e 2 mesi svolti di ruolo dall'anno scolastico 2001/2002 in diversi gradi scolastici, per un totale di 11 anni e 2 mesi al momento della ricostruzione della carriera appunto del 2012.

In secondo luogo, si premette che risulta pacifico tra le parti che l'aspettativa non retribuita fruita dalla ricorrente nell'anno scolastico 2014/2015 non deve essere computata ai fini dell'anzianità.

La parte ricorrente deduce che l'errore di calcolo è da imputarsi alla convenuta, in quanto dalla documentazione in possesso della ricorrente tale periodo non risultava. Invero, la ricorrente era certamente a conoscenza della circostanza, infatti nella lettera di interruzione della prescrizione, prodotta dalla stessa parte ricorrente (doc. 5 del ricorso), era indicato “*N.B. aspettativa per motivi di famiglia dal 1/09/2004 al 30/06/2005: gg 303 al 0%*”.

Le difese della parte convenuta in punto di computo del lavoro effettivo non sono coerenti con la domanda oggetto del giudizio.

La convenuta ha evidenziato, poi, come, per l'ipotesi di passaggi da un ruolo all'altro, come quello effettuato dalla ricorrente, l'amministrazione opererebbe con la cd. Temporizzazione ex art. 4, commi 8, 9, e 10 del DPR 399/1988, trasformando lo stipendio in godimento nel precedente ruolo in anzianità nel nuovo ruolo.

Ciò posto, occorre ricordare che, nella materia in questione, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 9144 del 06/05/2016, specificando che:

“in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del

d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. Temporizzazione”.

La Corte di cassazione è arrivata alla conclusione di cui alla esposta massima, impostando la questione dibattuta con le seguenti parole:

“il problema sottoposto alle sezioni unite è quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal Ministero, o abbia invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.

Sicché, con argomentazione che si può richiamare nella sua integralità ex articolo 118

disp.att. C.p.c., la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, è giunta a risolvere il problema nel senso che, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. Temporizzazione.

D'altronde, in senso differente rispetto alle norme richiamate non appare porsi l'articolo 487 del dlgs. n. 297/94, posto in materia analoga, per cui

"1. In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo".

Anche tale norma primaria, stabilita per l'ambito simile dei docenti delle scuole di istruzione secondaria e applicabile per analogia, infatti, appare porsi nello stesso senso, affermando che il servizio prestato nel ruolo inferiore viene riconosciuto per intero nel nuovo ruolo, nello stesso senso di cui all'articolo 83 del d.p.r. n. 417/74.

Sicché, non può trovare applicazione e deve essere disapplicata la normativa secondaria di cui all'art. 4, commi 8, 9, e 10 del DPR 399/1988 richiamata dalla convenuta per giustificare il proprio operato, in quanto contrastante con la menzionata norma primaria e con l'orientamento citato della Suprema Corte.

La parte convenuta nulla ha dedotto a giustificazione dell'applicazione di tale meccanismo di calcolo previsto dal DPR, non ha preso posizione sulla sentenza della Suprema Corte e non ha addotto ragioni che possano legittimare una ridotta valorizzazione del servizio prestato nelle scuole di grado inferiore.

Pertanto, in virtù di quanto esposto, occorre accertare il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio, ai fini giuridici, economici e pensionistici maturata a fronte del servizio prestato dall'anno scolastico 2001/2002 al deposito del ricorso, con diritto a una nuova ricostruzione di carriera senza temporizzazione, ferma la ricostruzione operata nel decreto n. 269 del 14.5.2003.

Le differenze sono state correttamente calcolate sulla scorta del servizio prestato (come ridotta nelle note di trattazione) e della normativa di legge e contrattuale ed entro i limiti della prescrizione in una somma complessiva pari a € 5.040,14 a titolo di differenze retributive sullo stipendio tabellare e € 419,99 a titolo di ratei di tredicesima mensilità.

A tali importi, poi, deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge, essendo stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che *"la 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del*

2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa. Esclusa

l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2,3,4,24,35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti).

Pertanto, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).

Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte convenuta, non si può che evidenziare, come sottolineato dalla parte ricorrente, che le differenze retributive sono state azionate nei limiti del quinquennio dall'interruzione della prescrizione.

Quanto all'eccezione decennale di prescrizione del diritto al riconoscimento degli anni di anzianità, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la corretta motivazione dell'ordinanza della Cassazione sez. Lav. del 30.1.20 n. 2232 che ha statuito “l'anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo”.

Stante la complessità della questione e i numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali

succedutisi, la parziale reciproca soccombenza e osservato che la parte ricorrente era a perfetta conoscenza, avendone fruito in prima persona e avendolo indicato nella lettera di interruzione della prescrizione, del periodo di aspettativa non retribuita, si ravvisano ragioni per compensare per la metà le spese di lite tra le parti.

Le restanti spese sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

1. accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio, ai fini giuridici, economici e pensionistici maturata a fronte del servizio di ruolo prestato nelle scuole di grado inferiore, fermo il decreto di ricostruzione di carriera n. 269 del 14.5.2003, con riconoscimento di anni 11 e mesi 2;
2. condanna il MIUR ad operare la ricostruzione della carriera della parte ricorrente secondo quanto previsto al punto 1), a collocarla nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento e a corrisponderle le differenze retributive fra quanto ricevuto e quanto spettante in ragione dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale pari a € 5.460,13 maturate al 31.8.21 oltre maturande, con la maggior somma tra rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo,
3. compensa per la metà le spese di lite,
4. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le residue spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Bergamo, 29 giugno 2022

Il
Giudice Giulia
Bertolino